



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

CONVENZIONE PER I TIROCINI FORMATIVI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI

TRA

la **Procura Generale della Repubblica** presso la Corte d'Appello **di Milano**, in persona dell' Avvocato Generale **dott.ssa Nunzia Gatto**, delegato dal Procuratore Generale Dott. Roberto Alfonso

E

il **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano**, rappresentato dal Presidente Avv. Vinicio Nardo

• Premesso che i principi ispiratori e le disposizioni di cui all'art. 37 L.15 luglio 2011 n.111 in tema di "*efficienza del sistema giudiziario e celere definizione delle controversie*" secondo cui "*i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica [...] con i consigli dell'ordine degli avvocati, per consentire ai più meritevoli (... lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari...) della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato*";

Rilevato che:

• con D.L. 21 giugno 2013 n. 69, come convertito con L. 9 agosto 2013 n.98, è stato disposto all'art.73 che "*i laureati in giurisprudenza ...che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda per una sola volta, a un periodo di formazione teorico pratica presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza, i tribunali per i minorenni ...[e altri uffici giudiziari]... della durata complessiva di 18 mesi*";

Richiamati:

- il comma 5 *bis* del suddetto art. 73, secondo cui *"l'attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una scuola di specializzazione per le professioni legali"*;
- ogni restante disposizione di cui all'art.73, commi da 1 a 20, e ulteriori leggi vigenti in materia;
- il DM 17/03/2016, n.70;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le regole del tirocinio svolto presso gli Uffici Giudiziari ai sensi del citato art. 73 D.L. n.69/13, come convertito con L.98/13 e successive modificazioni, da parte di laureati in giurisprudenza che, in possesso dei requisiti di cui al comma 1 di detta norma, siano anche iscritti nel registro dei praticanti presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

ART. 2

Il Capo dell'Ufficio Giudiziario destinatario delle domande procede a vagliare le stesse ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione attraverso procedure di selezione che si svolgeranno in numero di 2/3 in date fisse, da stabilirsi ogni anno.

Il Presidente dell'Ufficio giudiziario individua i singoli magistrati che, tra quanti abbiano dichiarato la loro disponibilità come affidatari dei tirocinanti, siano valutati idonei per impegno e capacità professionale, attitudine ed esperienza nella formazione.

Ciascun magistrato non può essere affidatario di più di due tirocinanti, salvo quanto previsto dall'art. 73, co. 4 D.L. cit. e redige, al termine dello stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione, da trasmettere al Capo dell'Ufficio Giudiziario e al Presidente del Consiglio dell'Ordine.

ART. 3

Lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato.

È compatibile con la pratica presso un avvocato per l'accesso alla professione forense purché solo negli ultimi 6 mesi del tirocinio *ex art.* 73 e purché

con modalità che consentano il conseguimento di un'adeguata formazione (regime di *part time*).

Il tirocinante deve garantire la sua presenza presso lo studio legale dove effettua la pratica per almeno 20 ore settimanali, in giornate e orari da concordare con l'avvocato.

L'esito positivo dello stage di 18 mesi svolto presso la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano (valido *ex lege* per 12 mesi), regolarmente svolto con la contemporanea effettuazione del tirocinio presso un Avvocato del libero Foro negli ultimi 6 mesi come sopra, sarà valutato ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale forense per il rilascio del certificato di compiuta pratica.

I tirocinanti *ex art. 73* che svolgono lo stage contestualmente con la pratica legale presso un Avvocato del libero Foro iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano non possono essere abilitati al patrocinio per il periodo di durata del tirocinio *ex art. 73*.

Le presenti disposizioni si applicano ai tirocinanti che svolgano il tirocinio *ex art. 37 L. 111/2011* presso gli Uffici Giudiziari firmatari della presente Convenzione.

ART. 4

Gli ammessi allo stage assistono e coadiuvano i magistrati affidatari nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, escludendosi che possano essere destinati al mero disbrigo di attività di cancelleria o di carattere amministrativo.

Secondo le indicazioni del magistrato affidatario partecipano alle udienze monocratiche o collegiali, anche non pubbliche, nonché alle camere di consiglio, salvo che l'affidatario ritenga di non ammetterli.

ART. 5

Il tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio di cui alla presente convenzione è tenuto:

- a)** a rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite con l'obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della sua attività, con l'obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale;
- b)** a rappresentare l'esistenza eventuale di situazioni che rispecchino quelle processuali civilistiche previste dall'art. 51 c.p.c. e quelle di cui all'art. 36 c.p.p.;
- c)** a svolgere sotto la guida e il controllo del magistrato affidatario le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, con diligenza, correttezza e lealtà;
- d)** a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza a salute sui luoghi di lavoro.

Il praticante durante lo svolgimento del tirocinio di cui alla presente convenzione, nel periodo degli ultimi 6 mesi in cui effettua la pratica presso uno studio legale, NON può:

- a) svolgere attività di praticantato assistendo il *dominus* presso l'Ufficio Giudiziario innanzi al quale svolge o ha svolto il tirocinio avuto riferimento alle situazioni di incompatibilità descritte dall'art. 18 co. 2 dell'Ordinamento Giudiziario;
- b) avere accesso ai fascicoli relativi a procedimenti rispetto ai quali sia parte un soggetto che negli ultimi tre anni sia stato assistito da avvocato facente parte dello studio frequentato dal praticante nel periodo di pratica;
- c) rappresentare e difendere - neppure nelle fasi o gradi successivi della causa - le parti di procedimenti che si sono svolti avanti al magistrato affidatario e assumere qualsiasi incarico professionale per le stesse parti;
- d) avere accesso, durante l'attività di praticantato, ai fascicoli esaminati presso la Procura relativa.

ART. 6

I tirocinanti sono ammessi ai corsi di formazione organizzati per i magistrati dell'Ufficio e a corsi di formazione loro specificamente dedicati, organizzati dalla Scuola Superiore della magistratura.

ART. 7

Lo svolgimento del tirocinio di cui alla presente convenzione non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né obblighi previdenziali e assicurativi.

Il Consiglio dell'Ordine potrà valutare se stipulare o meno polizze assicurative a copertura degli infortuni a favore dei praticanti o assicurare gli stessi presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro.

In caso positivo, l'infortunio durante lo svolgimento del tirocinio dovrà essere dall'Ufficio Giudiziario ospitante segnalato, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e al Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio dell'Ordine in piena autonomia e indipendenza potrà valutare se indire un bando per l'assegnazione di borse di studio ai tirocinanti - di cui alla presente convenzione - che abbiano superato la selezione.

ART. 8

Il tirocinio di formazione può essere interrotto in qualsiasi momento, con atto del Capo dell'Ufficio Giudiziario, sentiti il tirocinante, il magistrato affidatario e il Consiglio dell'Ordine:


- per il venir meno del rapporto fiduciario tra il magistrato affidatario e il tirocinante;
- per il mancato rispetto degli obblighi assunti dal tirocinante, ovvero per la sua verificata inidoneità;
- per un possibile pregiudizio all'indipendenza e imparzialità dell'Ufficio Giudiziario, o alla credibilità, immagine e prestigio dell'Ordine Giudiziario;
- per sopravvenute esigenze organizzative dell'Ufficio Giudiziario.

ART. 9

Per l'accesso allo stage, i soggetti interessati in possesso dei requisiti di cui all'art.73 citato, possono presentare domanda compilando il modulo on-line accessibile presso il sito Internet di ciascun Ufficio Giudiziario.

Milano, 20 maggio 2019

la **Procura Generale della Repubblica** presso la Corte d'Appello di **Milano**, in persona dell' Avvocato Generale dott. Nunzia Gatto, delegato dal Procuratore Generale Dott. Roberto Alfonso.



il **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano**, in persona del suo Presidente Avv. Vinicio Nardo.

